

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2701

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **RAMPELLI**

Istituzione del Parco nazionale dell'Appia Antica

Presentata il 4 novembre 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parco dell'Appia Antica è un'area protetta di interesse regionale di circa 3.400 ettari, istituita dalla regione Lazio con la legge regionale 10 novembre 1988, n. 66, recante « Istituzione del parco regionale suburbano dell'Appia Antica », successivamente classificata come « area protetta di interesse nazionale » dal piano regionale dei parchi e delle riserve. Nell'anno 2002 il territorio di competenza del Parco è stato ampliato con l'annessione a ovest dell'area di Tor Marancia.

La principale valenza dell'area è di tipo storico-archeologico, costituita dall'insieme di tombe, sepolcri, acquedotti e ville che costeggiano la via Appia Antica, ma al suo interno sono presenti anche altre strutture di rilievo, a cominciare dal Circo di Massenzio e dalla Tomba di Cecilia Metella, per finire con il sistema sotterraneo costituito dalle catacombe di Pretestato, Domitilla, San Sebastiano, San Calisto e dalle catacombe ebraiche.

L'area del Parco racchiude i primi 16 chilometri del tracciato dell'antica e dell'omonima via consolare, da Porta San Sebastiano all'incrocio con la via Appia Nuova a Frattocchie; ne fanno parte, inoltre, la valle della Caffarella, la piccola area verde di Tor Fiscale e le due grandi tenute agricole di Tor Marancia e della Farnesiana. Quella di Tor Marancia, in particolare, è un'area di estrema importanza storico-archeologica che, fin dall'epoca romana, aveva una sua chiara vocazione prevalentemente agricola, ancor oggi testimoniata da numerosissimi reperti.

Ma il Parco dell'Appia Antica, oltre alla citata valenza storico-archeologica, costituisce anche un « cuneo verde » collocato tra i quartieri sud-orientali della città di Roma e i Colli Albani. Molte aree comprese nel perimetro del Parco sono caratterizzate dalla presenza di valori naturalistici importanti: l'antico Bosco Farnese, in prossimità della via Ardeatina, composto da roverelle e sughere; olivi, mandorli

e una folta macchia mediterranea con rovi, alaterno, lentisco; arbusti da sottobosco come biancospino, fusaria, corniolo sanguinello e pruno selvatico. Nello scenario della Villa dei Quintili sono presenti fioriture di orchidee spontanee. Nell'area di Tor Marancia — che conserva una buona naturalità — lungo il Fosso di Tor Carbone si trovano la carice maggiore e grandi alberi di pioppo nero. Si tratta, pertanto, di un patrimonio di grande interesse naturalistico.

Con la presente proposta di legge si intende promuovere l'istituzione di un nuovo parco nazionale, secondo le procedure e le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, trasformando il parco regionale dell'Appia Antica in Parco nazionale.

L'istituzione del Parco nazionale appare giustificata dalla straordinaria ricchezza naturalistica e storica dei luoghi che lo rendono un *unicum* nel panorama

dei parchi italiani, dalla necessità di una gestione autorevole, dalla possibilità di accedere a contributi adeguati alla gestione e dall'opportunità di entrare nella rete dei parchi nazionali.

Viene stabilita una perimetrazione provvisoria coincidente con quella prevista dal parco regionale e, inoltre, è previsto che la definitiva delimitazione debba essere portata a termine entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione Lazio e sentiti gli enti locali interessati. Tale operazione consentirà, tra l'altro, di rivedere le scelte fatte all'epoca dell'istituzione del parco regionale.

La proposta di legge, come già avvenuto per altri parchi nazionali, vuole realizzare un « passaggio indolore » tra il parco regionale dell'Appia Antica e l'istituendo Parco nazionale, attraverso l'accorpamento sotto un'unica gestione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione del Parco nazionale dell'Appia Antica).

1. È istituito il Parco nazionale dell'Appia Antica, di seguito denominato « Parco ».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione Lazio e sentiti gli enti locali interessati, definisce la delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco, nonché le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi.

3. La delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco coincidono, in via provvisoria, con i territori di cui alla legge regionale del Lazio 10 novembre 1988, n. 66.

4. La gestione provvisoria del Parco, fino alla costituzione dell'Ente parco previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata all'ente preposto alla gestione del parco regionale dell'Appia Antica, con sede in Roma.

5. L'Ente Parco nazionale dell'Appia Antica ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. La pianta organica dell'Ente Parco nazionale dell'Appia Antica è determinata e approvata entro due mesi dalla data di costituzione del consiglio direttivo del medesimo Ente, in conformità alle procedure di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Organi).

1. Sono organi dell'Ente Parco nazionale dell'Appia Antica:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;

- c) la giunta esecutiva;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) la comunità del Parco.

2. La nomina degli organi di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

3. Il consiglio direttivo dell'Ente Parco nazionale dell'Appia Antica individua all'interno del territorio del Parco la sede legale e amministrativa dell'Ente stesso, entro due mesi dalla data della sua costituzione.

4. L'Ente Parco nazionale dell'Appia Antica può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e di strutture messi a disposizione dalla regione Lazio, dalla provincia di Roma e dagli enti locali interessati, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 3.

(Entrate).

1. Costituiscono entrate dell'Ente Parco nazionale dell'Appia Antica, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b) i contributi della regione Lazio e degli enti pubblici;
- c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;
- d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro previsti dagli articoli 10 e 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
- e) eventuali redditi patrimoniali;
- f) i canoni delle concessioni previste dalla normativa vigente in materia, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari stabilite dall'Ente Parco nazionale dell'Appia Antica;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco nazionale dell'Appia Antica.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

ART. 4.

(Convenzioni).

1. L'Ente Parco nazionale dell'Appia Antica può avvalersi, previa stipula di un'apposita convenzione, degli enti strumentali della regione Lazio per tutte le attività che si rendono necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta.

ART. 5.

(Promozione).

1. Al fine di promuovere e di incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del Parco, l'Ente Parco nazionale dell'Appia Antica può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e a prodotti locali che presentano requisiti di qualità e che soddisfano le finalità dello stesso Parco.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0027730